



C&P Account Management

Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Artigiani e Commercianti: esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, Con la circ. 10.6.2021 n. 84, l'INPS ha **recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro**, formulate sulla base del recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale** attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti **derivanti dalla partecipazione a società di capitali** nella quale i **lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa**. Viene pertanto **rivista la posizione assunta in senso contrario** dall'Istituto previdenziale con la risalente circ. 12.6.2003 n. 102, in seguito disconosciuta non solo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24.9.2019 n. 23790, Cass. 26.9.2019 n. 24097 e Cass. 17.2.2021 n. 4180), bensì anche da quella di merito (App. L'Aquila 25.6.2015 n. 752 e 774, App. Torino 7.1.2019, App. Sez. Lavoro Perugia 24.1.2020). In particolare, la citata giurisprudenza ha inteso evidenziare che **i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d'impresa** (l'art. 3-bis del DL 384/92 richiede questi ultimi ai fini del computo della base imponibile contributiva) e, in secondo luogo, che per far sorgere l'obbligo contributivo, **il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale**, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96. Inoltre, l'Inps rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, **al fine di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali** dei lavoratori del settore, **le nuove indicazioni fornite con la circolare in questione**, relative alla determinazione della base imponibile, **avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020**.

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Premessa

Con la circ. 10.6.2021 n. 84, **l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro**, formulate sulla base del recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 23790/2019), secondo cui **devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti** derivanti dalla partecipazione a società di capitali **nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.**

Osserva

Viene pertanto **rivista la posizione assunta in senso contrario** dall'Istituto previdenziale con la **risalente circ. 12.6.2003 n. 102.**

Posizione originaria dell'INPS

A fronte dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai soci di srl che partecipano personalmente al lavoro aziendale con **carattere di abitualità e prevalenza**, disposta dall' art. 1 co. 203 L. 662/96, con la circ. n. 102/2003 (§ 2), **l'INPS ha sostenuto che**, per ciascun socio lavoratore, **la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita:**

- dalla **quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate** che abbiano optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR;
- ovvero, **in caso di srl "non trasparenti"**, dalla **parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali** al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

Osserva

Per tale ultimo caso, con la medesima circ. n. 102/2003, **l'INPS ha anche indicato che**, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della srl, **la stessa costituisce base imponibile ai fini contributivi** sia allorché il **socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani** e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, **sia allorché il titolo dell'iscrizione derivi**, ad esempio, **dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale** o di **socio di una società di persone.**

In pratica, in base a tale impostazione, **ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani** o dei commercianti **abbia una partecipazione in srl "non trasparenti"**, ai fini della determinazione della base imponibile, **occorre integrare i redditi d'impresa eventualmente**

riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello Redditi PF con quelli derivanti all'iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione della società partecipata. Tale impostazione risulta peraltro confermata con la circ. INPS n. 79/2020 (§ 2.1).

Orientamento giurisprudenziale

Successivamente, il **predetto orientamento dell'INPS è stato disconosciuto non solo dalla giurisprudenza di legittimità** (per tutte, Cass. n. 4180/2021), ma anche **dalla giurisprudenza di merito** (per tutte, App. sez. Lavoro Torino 30.5.2019 e App. Sez. Lavoro Perugia 24.1.2020). In particolare, **la citata giurisprudenza ha stabilito che:**

- i redditi attribuiti ai soci di società di capitali **costituiscono redditi di capitale e non d'impresa**, come invece richiesto dall'art. 3-bis del DL 384/92 ai fini del computo della base imponibile contributiva;
- per far sorgere l'obbligo contributivo, il **socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale**, così come previsto dall'art. 1 co. 203 della L. 662/96.

Osserva

Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha stabilito che *"l'obbligo assicurativo **sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza**. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS".*

Nuove indicazioni dell'INPS

In conclusione, con la circ. 84/2021, l'INPS ricorda che **in ogni caso restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo** in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti **che hanno quote di partecipazione nelle stesse società**.

Osserva

Inoltre, si rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, **al fine di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali** dei lavoratori del settore, **le nuove indicazioni fornite con la circolare in questione**, relative alla determinazione della base imponibile, **avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti